



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

QUARTA SEZIONE CIVILE

RGE 3689 2021

SUB-PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE

Il Giudice,

Letti gli atti;

Rilevato che la società ██████████, creditore procedente nella intestata procedura di espropriazione presso terzi, ha spiegato opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.617, secondo comma, c.p.c. chiedendo la revoca e/o l'annullamento della ordinanza pronunciata in data 04/03/2022, comunicata il 07/03/2021;

Vista la regolare instaurazione del contraddittorio;

A scioglimento della riserva assunta in data 26 maggio 2022;

OSSERVA

1. Nell'ambito della espropriazione presso terzi avente n. RGE 3689 2021, azionata dalla società opponente in danno del Comune di Bellona, il giudice dell'esecuzione rigettava la istanza di assegnazione delle somme, con il provvedimento censurato in questa sede.

La parte creditrice, con la corrente opposizione, ha dedotto la illegittimità della predetta ordinanza, devolvendo quali motivi di opposizione: a) la pignorabilità delle somme a disposizione dell'ente ai sensi dell'art. 222 Tuel ovvero anticipazione di tesoreria; b) la primaria esigenza di garantire i principi fissati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 285/1995, 211/2003, 181/2015; c) la necessità di completare la fase endo-procedimentale di accertamento dell'obbligo del terzo ex art.549 c.p.c. .

2. In via del tutto preliminare, giova osservare che con una prima dichiarazione datata 3 giugno 2021, il terzo BPER Banca dichiarava che non vi erano somme disponibili dell'ente esecutato presso il Tesoriere e dunque non apponeva vincolo alcuno. A fronte di tale dichiarazione, di contenuto evidentemente negativo, erano richiesti chiarimenti ex art.549 c.p.c.. Con una seconda dichiarazione del 10 gennaio 2022, il terzo tesoriere specificava che l'ente operava in regime di anticipazione di cassa, dichiarando precisamente che << Alla data di notifica del pignoramento, la predetta anticipazione



risultava impegnata per il complessivo importo di € 1.408.454, di cui € 554.349,05 per somme vincolate aventi specifica destinazione, € 854.105,31 utilizzati per cassa. Alla stessa data risultava, altresì, accantonata la somma di € 24.292,15 per pignoramenti precedentemente notificati>> e non dichiarava la sussistenza di somme disponibili da poter vincolare. All'esito di detta dichiarazione di chiarimenti, di contenuto nuovamente negativo, era rigettata la istanza di assegnazione.

3. La parte opponente ha dedotto innanzitutto di aver osservato, a fronte della dichiarazione di chiarimenti resa e sopra riportata testualmente, che << tra la somma messa a disposizione a titolo di anticipazione e le somme a diverso titolo impegnate vi è un saldo positivo di € 182.545,64 che può essere senz'altro assegnato (differenza tra € 1.591.000,00 ed € 1.408.454,36)>>. Invero, in ordine a detto profilo appare necessario osservare che il terzo, con la indicazione delle somme riportate sopra, andava a specificare la situazione che era in essere al momento della prima dichiarazione, laddove aveva dichiarato che non vi erano somme disponibili. Quindi la evidenza contabile riportata dalla parte procedente (ovvero quella di euro 182.545,64) era un saldo contabile negativo. Viceversa non vi sarebbe stata ragione per il terzo, per non vincolarla e per dichiarare che non vi erano somme disponibili.

4. Tanto doverosamente chiarito, la parte opponente deduce che << Le motivazioni dell'ordinanza di cui si invoca la revoca fondano essenzialmente sul richiamo alla sentenza della Cassazione n. 36066/2021 che analizza il caso di un pignoramento relativo ad un affidamento che una Banca ha riconosciuto a favore di un proprio correntista (soggetto privato).>>. A prescindere dalla correttezza del rilievo formulato (che rimarca la differenza di ipotesi concreta posta all'attenzione della Corte di cassazione, nonostante l'evidente riferimento ai principi di carattere generale in tema di pignorabilità delle poste a debito espressi nella pronuncia) deve evidenziarsi che trattasi di lettura parziale del provvedimento opposto, atteso che in esso si rintracciano anche ulteriori ragioni a sostegno della decisione assunta ed in particolare il riferimento alla disciplina di carattere pubblicistico che governa la anticipazione di cassa.

4.1. In primo luogo, va qui richiamata l'architettura della motivazione a sostegno della affermazione principale, ed ovvero che la anticipazione di cassa "non fa sorgere un diritto di credito dell'ente che ne usufruisce nei confronti dell'istituto che svolge le funzioni di tesoriere, quanto bensì un rapporto di debito, che deve essere (anche con immediatezza, lo si vedrà infra) ripianato".

Invero, così si legge nella ordinanza censurata << La affermazione merita di essere approfondita, attraverso: a) gli indici che derivano dalla disciplina civilistica, e segnatamente dal contratto di apertura di credito bancario, prevista e disciplinata agli artt. 1842 e seguenti del c.c., in virtù della quale "la banca si obbliga a tenere a disposizione



dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”, atteso che la anticipazione di cassa si differenzia dall'apertura di credito bancario solo per il particolare procedimento di perfezionamento, in quanto, ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 267/00, è necessario che la richiesta dell'ente sia corredata dal parere della giunta; b) attraverso l'esame della disciplina pubblicistica che riguarda il rapporto di anticipazione di cassa di cui alla menzionata disposizione del Tuel.>>.

4.2 Ebbene, con riferimento alla riflessione aperta dalla sentenza della Corte di cassazione n. 36066/2021, che la parte opponente ritiene riferita ad un caso diverso, appare sufficiente sottolineare che la ordinanza censurata afferma proprio – in primo luogo si può dire – detta differenza, laddove segnala che la anticipazione di cassa si differenzia dall'apertura di credito bancario per il particolare procedimento di perfezionamento e pertanto appare evidente che oggetto di argomentazione sono i principi generali enucleati dalla pronuncia della Suprema corte e non la fattispecie concreta.

Invero, deve qui sottolinearsi che la opposizione non chiarisce quali sono gli argomenti in ossequio ai quali, la somma conferita in anticipazione dovrebbe considerarsi un “credito” dell'ente e non un “debito”.

In proposito, la parte opponente nulla dice. O meglio, richiama le differenze strutturali tra apertura di credito ed anticipazione di cassa, che come sopra detto, non sono messe in discussione dal giudice dell'esecuzione, ma in ordine al vero nodo del problema, che lo si ripete è la qualificazione delle somme in anticipazione quali somme a credito dell'ente o come suo debito, nessuna argomentazione è offerta, se non quelle riportate nella sentenza della Corte di cassazione n. 6106/2013.

A ben vedere, detta sentenza, citata da parte opponente, e che a suo dire il giudice non avrebbe considerato nel provvedimento opposto, assimila essa stessa (quanto a struttura si badi bene) la anticipazione di cassa all'apertura di credito, per giungere poi a qualificare la posizione giuridica del debitore esecutato, come un diritto di credito nei confronti del soggetto affidante. A ben vedere, però, le argomentazioni spese dalla sentenza, non appaiono agganciate all'istituto della apertura di credito in senso stretto, quanto al più generale principio della pignorabilità dei crediti “di denaro futuri, illiquidi, condizionati (Cass. 2055/72, 9027/87, 6206/94)” ... principio non discutibile, ma sempre che si sia di fronte a crediti del soggetto esecutato e non a debiti. In altri termini e semplificando, la sentenza richiamata da parte opponente afferma il principio della pignorabilità di crediti di danaro futuri, illiquidi e condizionati, ma non spiega perché le somme poste in anticipazione dovrebbero essere considerate un credito e non un debito (soprattutto, corre l'obbligo di sottolinearlo, quando il saldo del conto è negativo).

Si ritorna, dunque, al nodo interpretativo, se le somme poste in anticipazione si possano o meno considerare un credito dell'ente esecutato, soprattutto nella particolare



fattispecie di un saldo negativo del conto. In proposito, se argomenti significativi non paiono ritrarsi dalla sentenza citata da parte opponente, principi generali chiari appaiono, invece, espressi dalla Cassazione del 2021 sopra citata (sempre con riferimento alla apertura di credito, istituto differente dalla anticipazione, che però - come visto - viene richiamato anche dalla Cassazione del 2013, citata da parte opponente) la quale afferma che << Essendo pignorabili i crediti del debitore nei confronti dei terzi, non può invece ritenersi assoggettabile ad espropriazione il mero diritto che il predetto debitore vanta ad ottenere a sua volta credito da terzi, in quanto in tal caso egli non può ritenersi titolare di un credito, cioè non può ritenersi titolare di una posizione giuridica attiva che gli garantisce la disponibilità di un bene patrimoniale, ma esclusivamente del diritto a diventare titolare del lato passivo della relativa obbligazione, quale debitore. Ciò è quanto accade nel rapporto cui dà luogo l'apertura di credito bancario, in cui la banca si impegna a tenere a disposizione del correntista una determinata somma, che però il correntista stesso resta obbligato a restituire (sia pure potendola utilizzare in più volte e potendo ripristinare l'originaria disponibilità). >> Ciò è quanto accade nella apertura di credito, ma è esattamente quanto accade anche nella anticipazione di cassa, con la differenza che l'ente non è un correntista qualunque, ma deve ripianare quanto prima la propria esposizione debitoria, secondo la norma citata anche da parte opponente, ed ovvero l'art. 4, D.M. 4 agosto 2009 che così dispone: "le anticipazioni effettuate agli Enti ed organismi pubblici dai tesoreri ... devono essere estinte a cura dei tesoreri non appena siano acquisiti introiti non soggetti a vincolo di destinazione sul conto corrente bancario intestato agli enti e agli organismi pubblici ...".

Pertanto, allo stato, non sussistono elementi di fatto o di diritto, emersi nella corrente sede, idonei a far revocare l'assunto che le somme in anticipazione di cassa, siano da considerare un debito dell'Ente e non un credito.

In proposito, e per completezza, sia consentito chiarire che la ulteriore sentenza citata da parte opponente ed ovvero la sentenza n. 25836 del 13.11.2020, non appare conferente al caso di specie, in quanto, il giudice dell'esecuzione, nel caso concreto esaminato dalla Corte, aveva ritenuto nullo il pignoramento stante la delibera di vincolo delle somme adottata dall'ente locale. In particolare, nella ipotesi all'attenzione della suprema Corte, era stata affermata la impignorabilità delle somme in ragione della delibera di vincolo e della assenza di prova, da parte opponente, in ordine al mancato rispetto dell'ordine cronologico di pagamento dei debiti estranei, a mezzo di utilizzo di delle somme oggetto della anticipazione di cassa sopravvenuta. La detta affermazione, invero, è ben diversa da quella adottata nel provvedimento opposto, nel quale si afferma non già la impignorabilità di somme per la esistenza di una delibera di vincolo (affermazione che effettivamente ha come presupposto una dichiarazione positiva) ma la inesistenza di



somme pignorabili, stante la assenza di somme disponibili, per come emersa dalla dichiarazione del terzo, dichiarazione, pertanto, di contenuto negativo.

5. Con riferimento al secondo motivo della opposizione, che si incentra nella deduzione dell'illegittimo utilizzo dello strumento della anticipazione di cassa e la violazione dei principi fissati dalle sentenze della Corte costituzionale e per essi delle norme della costituzione, tra cui l'art.119 Cost., deve rilevarsi che detta censura ha per oggetto una questione che non compete al giudice dell'esecuzione deliberare, atteso che involge profili pubblicistici che esulano dalla singola procedura esecutiva: come noto, infatti, nel corso del processo esecutivo il giudice dell'esecuzione è chiamato a verificare i presupposti dell'azione esecutiva e la sussistenza del bene oggetto del pignoramento. Ad ogni buon conto, sia consentito replicare alla seguente deduzione << Laddove volessimo aderire alla tesi sostenuta nell'ordinanza qui impugnata e pure doviziosamente argomentata, si perverrebbe alla conclusione che il diritto del tesoriere a vedersi restituite le somme rese disponibili a favore del Comune, prevale su ogni altro diritto coinvolto nel complesso rapporto con il tesoriere (tra l'altro soggetto partecipe ed interessato). La tesi non ci convince>>. Ebbene, deve chiarirsi che con riferimento alla fattispecie concreta portata all'attenzione del giudice dell'esecuzione, il terzo ha dichiarato che non vi erano somme disponibili e dunque che non vi era da apporre alcun vincolo. A fronte di questa specifica circostanza, appare evidente che non vi è alcuna preferenza dei creditori o svuotamento dei titoli, dal momento che la situazione non sarebbe diversa anche a fronte di un saldo negativo per cause differenti dalla anticipazione. Ad ogni buon conto e per completezza, si osserva che gli ulteriori argomenti spesi nelle note versate in prossimità dell'udienza (note non autorizzate, corre l'obbligo di sottolinearlo) non mutano la valutazione del corrente motivo di opposizione. Invero, deve ribadirsi che la anticipazione di cassa è una forma di indebitamento come osservato dalla giurisprudenza contabile che ha evidenziato che "non è conforme ai principi di sana gestione finanziaria l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria quale forma sistematica di finanziamento dell'ente, trattandosi di una forma di indebitamento a breve termine consentita solo per esigenze eccezionali e per far fronte a temporanei problemi di liquidità" (Corte Conti, Sardegna, 23.7.2012, n. 63). Sempre per completezza, si osserva che nel provvedimento censurato si affermava che doveva escludersi che l'anticipazione di cassa fosse una modalità ordinaria di gestione delle risorse del Comune. Con questo volendo chiarire che l'eventuale illegittimo utilizzo dello strumento non è stato mai valutato dal giudice dell'esecuzione, in quanto tema estraneo alla decisione da adottare. Ancora, il tema della c.d. "chiusura contabile" introdotto da parte opponente con le note di udienza, non incide sulla circostanza che al momento della notifica dell'atto di pignoramento, il saldo fosse negativo e dunque non vi fossero somme disponibili.



6. Con riferimento al terzo motivo di opposizione, ed ovvero la violazione dell'art.549 c.p.c. giova osservare che - a ben vedere - la parte opponente non si duole di una violazione procedimentale, ma della interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato della dichiarazione resa dal terzo a chiarimenti. Ebbene, pare doveroso osservare che il terzo, nella qualità di ausiliario del giudice dell'esecuzione, è tenuto a rendere edotto il giudice medesimo di tutte le circostanze che afferiscono al vincolo del pignoramento. Nel caso che ci occupa, dunque, il terzo, in presenza di somme disponibili avrebbe certamente riferito al giudice la sussistenza. Cosa che non è accaduta, lasciando dunque presumere la insussistenza di somme disponibili anche all'atto dei chiarimenti resi.

7. Per tutto quanto fin qui argomentato, deve denegarsi la istanza di revoca dell'ordinanza opposta.

Ritenuto doveroso, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione liquidare le spese della presente fase sommaria (ex plurimis, si veda la sentenza della Cassazione del 24 ottobre 2011 n.22033), secondo il DM 55/2014, come da dispositivo (avuto riguardo alla natura cautelare del procedimento, alla attività svolta, fasi di introduzione e decisione, ed al valore del credito contestato).

Per tutto quanto fin qui esposto e motivato,

P.Q.M.

Letto l'art. 617 c.p.c.

RIGETTA l'istanza spiegata dalla creditrice procedente società GESIA S.p.a.

Letto l'art. 91 c.p.c.

CONDANNA la parte opponente debitrice esecutata [REDACTED] al pagamento, in favore della unica parte opposta costituita Comune di Bellona delle spese di lite che si liquidano in euro € 5.090,00 oltre IVA e C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge;

DICHIARA non ripetibili le somme di lite da parte del terzo opposto BPER.

Letto l'art. 618 c.p.c.

ASSEGNA termine di giorni sessanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione, a decorrere dalla scadenza del termine per proporre reclamo o se interposto reclamo dalla conoscenza legale della decisione dello stesso, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., ridotti della metà;

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Santa Maria Capua Vetere, 1 giugno 2022

Il giudice dell'esecuzione
Dott. Elmelinda Mercurio





Firmato Da: MERCURIO ELMELINDA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 53059f09bd5c7760